

Protocollo n. 027/2024/RCA

CONTRATTO TRA

La **SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.**, con sede in Lamezia Terme (CZ), c/o Aeroporto Civile Internazionale, P.IVA / cod. fisc. 01764970792, nel prosieguo denominata “SACAL”, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Marco Franchini, nominato con atto del 12/05/2022,

E

La **E.P. S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Palumbo, n. 26, 00195, Roma, P.IVA / cod fis. 05577471005, tel. 081/5930685 e-mail: ufficiogare@epsa.it, PEC: epnapoli@certificazioneposta.it; epsa@pec.it, di seguito denominato anche “APPALTATORE”, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, Dario Iannella, nominato con atto del 16/10/2023, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

(La SACAL e l’APPALTATORE nel prosieguo congiuntamente definiti anche “Parti” e, ciascuno, anche “Parte”).

PREMESSO CHE

- A.** SACAL è soggetto gestore degli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona, di seguito collettivamente definiti anche gli “Aeroporti”):
- (i) dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme in virtù di Convenzione quarantennale sottoscritta in data 11/09/2007 con l’Ente Nazionale per L’Aviazione Civile (di seguito “ENAC”), resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale n. 69/2008 registrato alla Corte dei Conti in data 29/07/2009, avente ad oggetto la “Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Lamezia Terme per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell’aeroporto di Lamezia Terme”;
 - (ii) dell’Aeroporto di Reggio Calabria in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 7 luglio 2017 con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale Prot. n. 538-12/12/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20/03/2019, avente ad oggetto la “Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Reggio Calabria per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’aeroporto di Reggio Calabria”;
 - (iii) dell’Aeroporto di Crotona in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 4 settembre 2017 con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale Prot. n. 07-26/02/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11/04/2019, avente ad oggetto la “Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Crotona per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’aeroporto di Crotona” (di seguito, unitamente alla Convenzione relativa all’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme e all’Aeroporto Reggio Calabria, collettivamente definite anche “Convenzioni”);
- B.** SACAL, nell’ambito dei diritti e delle obbligazioni alla stessa derivanti dalle Convenzioni, deve garantire, tra l’altro, il Servizio Sostitutivo di Mensa (di seguito, “Servizio”) mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente di SACAL s.p.a. e della sua controllata Sacal Ground Handling s.p.a. (d’ora in avanti “SGH”) aventi diritto, nonché per il personale non dipendente nei confronti del quale la SACAL e la SGH hanno assunto tale obbligo, e ciò nel rispetto dei requisiti della normativa, anche secondaria, vigente;
- C.** SACAL, per l’affidamento del suddetto Servizio ha avviato una procedura aperta ai sensi dell’Art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con estratto del bando di gara inviato alla GUCE in data 01/12/2023, pubblicato su GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 141 del 06/12/2023 e nella stessa data sul Portale Appalti SACAL

<https://portaleappalti.SACAL.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;

- D.** L'affidamento è stato disposto anche per conto e nell'interesse della SGH, la quale si occupa di attività di Handling e il cui personale dipendente necessita dei Servizi dedotti nel presente Contratto;
- E.** Il Contratto (come *infra* definito) avrà una durata temporale di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di invio del primo ordine da parte di SACAL. Sarà facoltà di SACAL procedere alla proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del D.lgs. n 36/2023. In tale caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nello stesso (contratto);
- F.** L'importo complessivo dell'appalto a base di gara ammonta circa ad Euro € 1.572.980,77 oltre I.V.A e/o di altre imposte e contributi di legge. (unmilione cinquecento settantadue milaneventottanta/77), corrispondenti ad approssimativamente 57.000 (cinquantasettemila) buoni pasto (la quantità di fornitura stimata è enunciata a titolo puramente indicativo) dal valore nominale di Euro 7,00 (Euro sette/00), nel dettaglio:
- Importo a base di gara: Euro 1.150.961,54
 - Importo per l'opzione di proroga: Euro 191.826,92
 - Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento: Euro 230.192,31;
- G.** Entro il termine prescritto del 09/01/2024, ore 12,00 pervenivano n. 3 (tre) offerte a mezzo di posta elettronica sul sito <https://portaleappalti.lameziaairport.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, per come da verbale di ricezione agli atti (all. n. 1);
- H.** All'esito delle valutazioni operate dalla Commissione di Gara, appositamente nominata dall'Amministratore Unico, Marco Franchini, con atto prot. n. PCR001-24/2024, del 09/01/2024, previste dalla normativa, anche secondaria, vigente, l'offerta più conveniente per l'affidamento del Servizio Sostitutivo di Mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente di SACAL s.p.a. e della sua controllata SGH aventi diritto, è risultata essere quella presentata dalla E.P. S.p.A, con un punteggio complessivo con un punteggio complessivo pari a 95,80/100, e un ribasso sul valore nominale del buono pasto pari a 12,07%, corrispondente al costo unitario del BPE pari a Euro 5,92, per la durata temporale di 36 (trentasei) mesi;
- I.** Il Responsabile del Procedimento, preso atto delle risultanze di cui sopra ha proposto, con verbale del 16/01/2024, l'affidamento del Servizio in argomento, in favore di E.P. S.p.A;
- J.** L'Amministratore Unico della SACAL, preso atto della proposta del Responsabile del Procedimento e delle attività e delle verifiche, anche documentali, svolte dalla Commissione di Gara e, inoltre, dell'offerta presentata dalla società prima classificata, ha disposto, con atto del 23/01/2024 l'affidamento del Servizio Sostitutivo di Mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente di SACAL s.p.a. e della sua controllata SGH aventi diritto, come in appresso meglio individuato e descritto, in favore della predetta società;
- K.** È stata condotta con esito positivo la verifica dei requisiti richiesti Bando di Gara per lo svolgimento del Servizio;
- L.** L'Appaltatore ha presentato, all'atto della stipula del presente Contratto tutta la documentazione richiesta da SACAL a mezzo Posta Elettronica Certificata del 26/01/2024;
- M.** Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 il CIG è il seguente: CIG: A033EA7AAB;
- N.** L'Appaltatore prende atto e accetta che il presente Contratto e tutti i documenti contrattuali a esso allegati definiscono in modo adeguato gli impegni assunti con la firma del presente Contratto e l'oggetto delle Prestazioni da eseguire;
- O.** Il settore competente ha presentato istanza di redazione del Contratto mediante il Mod.LGP-002 Rev 1 ("Richiesta Contratto").

Tanto premesso, tra le Parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1. Premesse

Le Premesse, gli Allegati e la Documentazione indicata nel successivo Art. 33, costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto indefettibile del presente atto (di seguito, definito anche “Contratto”) e hanno forza di patto vincolante tra le Parti.

ART 2. Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento del Servizio Sostitutivo di Mensa mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici (di seguito, anche “Buoni Pasto”) per il personale dipendente della SACAL e della sua controllata SGH (d’ora in avanti congiuntamente definite anche “SACAL”) aventi diritto, nonché per il personale non dipendente nei confronti del quale la SACAL e la SGH hanno assunto tale obbligo, da utilizzarsi solo ed esclusivamente presso esercizi convenzionati con l’Appaltatore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 131 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.17.

Il Servizio Sostitutivo di Mensa interessa esclusivamente gli aventi diritto e dovrà essere fruibile secondo le modalità concordate con la SACAL, eventualmente anche nelle giornate festive, con riferimento al turno di lavoro e compatibilmente con la giornata di chiusura dell’esercizio.

Le carte elettroniche devono riportare:

- la ragione sociale e il Codice fiscale della società di emissione;
- l’indicazione del Datore di Lavoro;
- nome e cognome del dipendente;

L’Appaltatore si impegna a rendere disponibile a propri oneri, cura e spese essendosene di ciò tenuto conto nella quantificazione del Corrispettivo di cui al successivo Art. 7.

Il numero annuo di Buoni Pasto erogati ammonta a circa 57.000 (cinquantasettemila); la quantità di fornitura stimata è enunciata a titolo puramente indicativo e, conseguentemente, l’Appaltatore prende espressamente atto e accetta che la SACAL non assume impegni di alcun genere e natura in merito al numero effettivo dei pasti di cui sarà quotidianamente chiesta ed erogata la somministrazione.

Resta, pertanto, inteso tra le Parti che qualora, per esigenze della SACAL o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva di uno o più aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone), la SACAL, in qualsiasi momento della durata del presente Contratto, si riserva il diritto di disporre la sospensione del Servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale.

L’Appaltatore, che nulla potrà eccepire, si impegna ad adeguarsi alle mutate esigenze della SACAL, accettando le eventuali variazioni in riduzione rispetto al Servizio indicato nel Contratto, senza che per questo possa vantare diritti o indennità di sorta.

In tale caso, all’Appaltatore verrà corrisposto unicamente l’importo dovuto, corrispondente ai buoni mensa effettivamente erogati.

L’Appaltatore si impegna a consegnare le card presso gli uffici direzionali SACAL secondo le modalità indicate nella prima richiesta di approvvigionamento.

La consegna delle card deve avvenire entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione della prima richiesta di approvvigionamento.

La ricarica delle card deve avvenire entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dall’invio dell’ordine.

Per quanto ivi non espressamente previsto, le Parti svolgono espresso rinvio alla Documentazione di Gara, e all’offerta (*i.e.*: Tecnica ed economica) prodotta in sede di Gara.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, le Parti precisano e si danno reciprocamente atto che nel presente Contratto l’offerta ed il conseguente Corrispettivo (come infra definito) è ferma, immodificabile e vincolante anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’Art. 1329 C.C.

ART 3. Destinatari del Servizio

Destinatari del servizio oggetto del Contratto sono i dipendenti della SACAL e della sua controllata SGH aventi diritto, nonché per il personale non dipendente nei confronti del quale la SACAL e la SGH hanno assunto tale obbligo (di seguito, anche “Soggetti Legittimati”).

ART 4. Luogo di esecuzione del Servizio

L'esecuzione del servizio deve essere assicurata e garantita dall'Appaltatore sull'intero territorio della Regione Calabria.

ART 5. Durata

Il Servizio oggetto del presente Contratto ha una durata temporale di 36 (trentasei), con decorrenza dalla data del primo ordine da parte di SACAL, fatti salvi i casi di decadenza, revoca ovvero altra ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, nonché delle Convenzioni in essere.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il rapporto costituito con il presente Contratto si estinguerà quindi di diritto alla data come sopra stabilita, senza necessità di disdetta alcuna.

Resta salvo il diritto di Sacal spa di chiedere una proroga tecnica per il tempo necessario a definire la successiva gara di affidamento del servizio.

ART 6. Valore del Buono Pasto

Il valore nominale del buono pasto è fissato in Euro 7,00 (sette/00).

SACAL potrà aumentare, in seguito ad accordi sindacali il valore nominale del buono pasto. In questo caso, il ribasso percentuale praticato rimane invariato per l'intera durata del contratto.

Nel prezzo del pasto si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro e qualsiasi onere espresso e non dal presente Contratto, dal Disciplinare di Gara e Capitolato di Gara inerente comunque in via diretta e/o indiretta il Servizio oggetto dell'appalto.

ART 7. Corrispettivo, Modalità di fatturazione e pagamenti

7.1 Per tutta la durata del Contratto il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo, fisso e non modificabile per l'espletamento del Servizio, viene tra le Parti quantificato, stabilito e definito in Euro 5,92 (Euro cinque/92) oltre IVA, per ogni buono pasto accreditato (di seguito, anche Corrispettivo”).

SACAL è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti il c.d. "split payment" ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. pertanto, l'Appaltatore dovrà emettere le fatture con applicazione dello "split payment" ai sensi del precitato art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

L'Appaltatore rilascerà fattura a SACAL per l'acquisto dei buoni pasto richiesti per gli aventi diritto, con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere distinte dall'Appaltatore per ognuna delle società (SACAL e SGH) sulla base degli ordini effettuati per singolo circuito, per come di seguito:

- S.A.CAL. spa - Aeroporto di Lamezia Terme;
- S.A.CAL. spa - Aeroporto di Reggio Calabria;
- S.A.CAL. spa - Aeroporto di Crotona;
- S.A.CAL. GROUND HANDLING spa - Aeroporto di Lamezia Terme;

e dovranno essere inviate tramite il SDI indicando il codice destinatario SUBM70N.

Le rispettive PEC per le notifiche sono:

- sacalspa@legalmail.it
- sgh@pec.sacalgh.it.

La fattura dovrà riportare il numero totale dei buoni pasto addebitati per il valore unitario imponibile dei medesimi.

All'imponibile così ottenuto è applicata la vigente aliquota IVA.

Lo sconto applicato sul valore nominale di Euro 7,00 (Euro sette,00) sarà del 12,07%,

I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, previa verifica di conformità del Servizio nonché di regolarità retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale dell'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento.

Detto importo sarà erogato mediante bonifico bancario.

L'Appaltatore non potrà esigere alcun altro onere aggiuntivo per il Servizio, anche a titolo di eventuale rimborso spese (es. costi di viaggio, spese per la verifica e di ogni altro costo relativo in via diretta e/o

indiretta alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto,) essendosene di ciò, infatti, tenuto conto nella quantificazione e definizione del Corrispettivo.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di SACAL. SACAL acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, la cui regolarità, si ripete per quanto necessario, è condizione essenziale per il pagamento del corrispettivo di cui al presente Art. 7.

7.2 Revisione dei prezzi

Per quanto applicabile al presente Contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT, di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie).

7.3 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la SACAL può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART 8. Rete esercizi convenzionati

SACAL non assume nessun obbligo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati; a tal fine l'Appaltatore si impegna a tenere SACAL manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi eventuale pretesa, azione /o richiesta da parte degli stessi.

L'Appaltatore potrà modificare l'elenco dei locali convenzionati, stipulando nuove convenzioni con esercizi aggiuntivi ovvero sostitutivi, per ragioni inerenti alla qualità delle prestazioni.

Tali modifiche dovranno comunque sempre rispettare quanto previsto e stabilito nel precedente Art. 2.

Ogni variazione dovrà essere concordata con SACAL, che a sua volta provvederà a dare tempestiva informazione agli aventi diritto.

L'Appaltatore si impegna a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi, qualora SACAL segnali eventuali disservizi dei locali convenzionati o una diversa organizzazione oraria del lavoro.

Tutti gli esercizi convenzionati dall'Appaltatore dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni legislative in materia e necessariamente provvisti delle autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dalla normativa, anche secondaria, vigente per l'esercizio dell'attività.

L'Appaltatore dichiara di essere convenzionato con gli esercizi espressamente dichiarati nell'offerta tecnica.

ART 9. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume a proprio esclusivo carico, senza riserva alcuna, tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal presente Contratto e dagli atti di gara a cui si rinvia.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a:

- garantire l'organizzazione di un Servizio di qualità per gli aventi diritto. In particolare sarà responsabile del trattamento spettante ai medesimi e dovrà risolvere il rapporto con quegli esercizi convenzionati, che riservassero un trattamento difforme da quanto previsto dal listino o comunque di sfavore (rispetto alla quantità e qualità del pasto erogato);
- garantire che il numero di esercizi convenzionati non sia inferiore a quello dichiarato in sede di gara, previsto al momento dell'aggiudicazione per tutta la durata del Contratto;
- convenzionare, su richiesta motivata della SACAL, esercizi pubblici, provvedendo entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi e consecutivi dalla richiesta;
- rimborsare alla SACAL, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il controvalore dei buoni pasto in corso di validità non utilizzati per qualsiasi causa;
- eseguire secondo buona fede e correttezza il Servizio in conformità alle previsioni tutte contenute nel presente Contratto;

- attenersi nello svolgimento del Servizio alle disposizioni impartite dal DEC;
- prestare la propria opera usando la necessaria diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione;
- nel rispetto del segreto e della riservatezza professionale, l'Appaltatore si impegna a non divulgare fatti, informazioni e/o documenti di cui sia venuto in possesso nell'espletamento del Servizio. Si impegna, altresì, a non fare uso degli stessi sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i propri collaboratori, dipendenti, tirocinanti e consulenti mantengano la medesima riservatezza;
- ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, contribuzione e previdenze varie, ivi comprese le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, inerenti al personale addetto a qualsiasi titolo all'attività oggetto del presente Contratto, e terrà comunque manlevata ed indenne la SACAL da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta ovvero addebito, anche relativa a spese legali, relativamente al suddetto personale. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa, retributiva, contributiva e previdenziale relativamente ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad avvalersi per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto solo ed esclusivamente di propri lavoratori subordinati non potendo utilizzare lavoratori autonomi – nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio dell'incarico. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento a qualunque obbligo derivante dal presente Contratto da parte dell'Appaltatore, la SACAL avrà il diritto di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. Non comporterà acquiescenza ovvero rinuncia ad avvalersi di tale facoltà o altri rimedi di legge l'eventuale tolleranza da parte della SACAL nei confronti di inadempimenti dell'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore si obbliga per tutta la durata del presente Contratto a fornire alla SACAL copia della seguente documentazione: (a) documentazione attestante la posizione INPS e INAIL della Società; (b) autocertificazione in merito al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti coinvolti nel Servizio oggetto del presente Contratto; (c) elenco dei lavoratori impiegati nel Servizio.

L'Appaltatore garantisce che porrà in essere ogni azione opportuna per la piena applicazione della L. 146/90 e ss.mm. quale garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, come previsti per il trasporto aereo, e che comunicherà alla SACAL eventuali dichiarazioni di sciopero dei propri dipendenti non appena ne abbia conoscenza.

ART 10. Facoltà ed obblighi di SACAL

SACAL provvederà a verificare il corretto espletamento del Servizio e richiedere la sostituzione dei buoni pasto elettronici con quelli cartacei, decorsi 6 (sei) mesi dalla loro attivazione, senza alcun onere aggiuntivo. SACAL al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni del presente Contratto del Servizio fornito, ha la facoltà di effettuare controlli di cui all'art. 9 del Capitolato di Gara, ovvero potrà verificare l'esistenza degli esercizi convenzionati, l'accettazione dei buoni pasto, l'erogazione della prestazione dichiarata, il rispetto del valore nominale del buono pasto e richiedere all'Appaltatore copia delle convenzioni e/o impegni sottoscritti per eventuali verifiche.

Si precisa sin da ora che, ad integrazione di quanto previsto dal Contratto e dal Capitolato di Gara, sono esclusi eventuali controlli e verifiche presso la sede dell'Appaltatore. Eventuali controlli e verifiche sui sistemi informatici dell'Appaltatore potranno avvenire esclusivamente a fronte di un preavviso di almeno 3 settimane, non dovranno durare più 5 giorni e dovranno avere luogo non più di una volta all'anno.

ART 11. Penali

Nel caso si verificassero inadempienze ovvero irregolarità nell'espletamento del Servizio, nell'adempimento degli oneri posti a carico e assunti dall'Appaltatore con Contratto, tali da non determinare la necessità di risolvere lo stesso, SACAL invierà all'Appaltatore tramite PEC, formale contestazione scritta assegnandogli un congruo termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, per poter sanare dette inadempienze/irregolarità ovvero per presentare le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, SACAL avrà la facoltà e il diritto, salvo il risarcimento del maggior danno, di comminare le penali fissate

in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempienza, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

SACAL procederà al recupero delle penalità mediante emissione di apposita fattura, in occasione del primo pagamento utile. ovvero mediante compensazione con qualsiasi altro credito vantato dall'appaltatore.

La SACAL si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza contestata e confermata da almeno 2 (due) richiami scritti, di risolvere il Contratto, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione in danno a mezzo di altra ditta.

Qualora gli inadempimenti/irregolarità siano tali da comportare l'applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale, SACAL avrà la facoltà ed il diritto di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, con ogni conseguenza di legge.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della SACAL, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali subiti e subendi.

Nel caso che dette infrazioni si verificano per più di tre volte nell'arco di un mese, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudizievole al buon andamento del rapporto contrattuale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, dandone notifica alla ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.

Nel caso si addivenisse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni su esposte la ditta oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al rimborso delle maggiori spese alle quali SACAL dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà quindi sospendere o interrompere il servizio che dovrà essere assicurato anche in presenza di eventi eccezionali.

SACAL provvederà ad applicare una decurtazione del corrispettivo mensile pari allo 0,25% dello stesso per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio fatto salvo il maggior danno.

ART 12. Cause di risoluzione

SACAL ha la facoltà di risolvere il presente Contratto, oltre a quanto riportato nell'art. 14 del Capitolato di gara, nei seguenti casi:

- richiesta da parte dell'Appaltatore di fallimento in proprio ovvero di richiesta di ammissione a procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate alla SACAL);
- istanza di fallimento presentata da parte di soggetti terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente a SACAL;
- mancata comunicazione a SACAL relativamente alla costituzione ed alle modifiche dell'organo amministrativo dell'Appaltatore ed alla composizione della compagine sociale e delle sue eventuali modifiche (compreso fiduciari/fiduciarie o, comunque, partecipazioni indirette);
- violazione degli obblighi di garanzia di cui al successivo Art. 17;
- mancata stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo Art. 18, nonché mancato pagamento dei relativi premi per tutta la durata del presente Contratto;
- perdita di autorizzazioni o licenze;
- mancata o negligente espletamento del Servizio;
- inadempimento, mancata/prolungata erogazione del servizio, sospensione unilaterale del servizio e quanto altro previsto del presente Contratto;
- negligente espletamento del Servizio per inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato di gara;
- riduzione contemporanea oltre il 5% degli esercizi pubblici convenzionati rispetto ai minimi indicati nell'offerta presentata in sede di gara senza che vi sia stato il ripristino nei tempi indicati;
- inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento nonché di quanto contenuto nel presente Contratto e nel Disciplinare di gara e Capitolato di gara;

- perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- inosservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico Comportamentale di SACAL che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere, di approvare e di accettare in ogni sua parte;

Nei casi di cui al presente articolo, così come anche nei successivi articoli 13 e 14 il presente Contratto si intende risolto di diritto con ogni conseguenza di legge e l'Appaltatore sarà l'unico soggetto responsabile di tutti i danni subiti e subendi dalla SACAL, e ciò anche a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione di diritto la SACAL avrà diritto di escutere per intero la garanzia di cui al successivo Art. 17.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Appaltatore per maggiori danni.

ART 13. Risoluzione per inadempimento

In tutti i casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 (a cui le Parti espressamente rinviano), ed in tutte le ipotesi, nessuna esclusa ovvero eccettuata, di inottemperanza/trasgressione agli obblighi discendenti dal presente Contratto, e nei seguenti casi:

- ritardo e/o mancato pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi e previdenziali del personale addetto alla Prestazione;
- mancata esecuzione, anche parziale, della Prestazione entro il termine di cui al precedente Art. 5;
- mancata regolarità retributiva, contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, ovvero adibizione per lo svolgimento della Prestazione oggetto del presente Contratto, di lavoratori subordinati non in regola con le previsioni di cui al CCNL applicabile.

SACAL ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, durante il periodo di sua efficacia, con ogni conseguenza di legge.

Il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e, conseguentemente, non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

In tali casi, la risoluzione anticipata del Contratto comporterà la perdita della cauzione di cui al successivo articolo 17, nonché l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei maggiori danni.

È fatta, comunque, salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

È fatta, comunque, salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

ART 14. Recesso

SACAL ha facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 al quale espressamente si rinvia.

ART 15. Clausola risolutiva espressa per sopravvenuta carenza dei requisiti

Le Parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il presente Contratto, durante il periodo di sua efficacia, qualunque sia il suo stato di esecuzione, dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto con il solo obbligo di preavviso da parte di SACAL e senza pronuncia giudiziaria, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023 ovvero qualora sia accertato, in capo all'Appaltatore, il venir meno di ogni altro requisito generale di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023.

ART 16. Clausola generale di Manleva

Ai sensi e per gli effetti ed in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per l'intera durata del medesimo, l'Appaltatore sarà l'esclusivo ed unico responsabile di ogni e qualsivoglia tipo di conseguenza derivante dalle prestazioni fornite ai propri clienti ed altresì di ogni danno, di qualsiasi genere e natura e/o trasgressione a qualsivoglia titolo, a norma di legge penale, civile, amministrativa che possa essere arrecata sia durante che dopo l'esecuzione del presente Contratto, per fatto, colpa ovvero negligenza o imperizia tanto sua che dei propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, od anche come semplice conseguenza dell'attuazione del Contratto medesimo. Pertanto, l'Appaltatore dichiara fin da ora di manlevare e si obbliga a tenere indenne la SACAL ed i propri incaricati da qualsiasi pretesa,

azione, richiesta di risarcimento del danno a qualunque titolo, da chiunque intrapresa anche relativo ad eventuali spese legali, che in qualsiasi modo sia connessa ai servizi/prestazioni/beni/ attività e quant'altro possa essere attinente all'esecuzione del presente contratto, sia per causa imputabile all'Appaltatore medesimo sia a fatto dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo presenti ed operanti presso le proprie Strutture, anche se causata da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore per i titoli di cui sopra.

ART 17. Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti e negli adempimenti tutti nello stesso richiamati, ivi comprese quelle conseguenti alla eventuale applicazione nei confronti della SACAL delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare dell'articolo 29, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che la SACAL dovesse sostenere durante la vigenza contrattuale per l'inadempimento o non conforme esecuzione degli obblighi contrattuali, in osservanza a quanto previsto all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, l'Appaltatore ha consegnato a SACAL, apposita garanzia fideiussoria n. 2024/502686643, di Euro 92.946,00, emessa dalla Reale Mutua di Assicurazioni

La garanzia deve essere integrata ogni volta che SACAL abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Detta cauzione dovrà variare proporzionalmente alla eventuale variazione del corrispettivo relativo ai Lavori.

La garanzia rimarrà presso SACAL per tutta la durata del Contratto e verrà svincolata e restituita al contraente a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali.

Il garante dovrà ritenersi liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della SACAL.

ART 18. Polizze Assicurative

L'Appaltatore si impegna a consegnare a SACAL, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto, copia delle seguenti polizze assicurative stipulate con primaria compagnia di gradimento della SACAL.

- Responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.000.000 per ogni persona, e di Euro 1.000.000 per danni a cose, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

La polizza dovrà essere mantenuta in vita per l'intera durata contrattuale e l'Appaltatore dovrà fornire alla SACAL, annualmente, documentazione attestante il regolare pagamento del premio.

L'inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.

ART 19. Osservanza Normativa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito www.sacal.it, nella sezione "Società Trasparente".

E' altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello, comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SACAL a recedere dal presente Contratto e, nei casi più gravi, di dichiararla risolta *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 C.C., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

L'Appaltatore pertanto, per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, si impegna a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001;

- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della SACAL in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente a SACAL qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione alle predette ipotesi di reato, in cui lo stesso Appaltatore sia venuto a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito www.sacal.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

ART 20. Osservanza Codice Etico Comportamentale

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile su <http://www.sacal.it/sacal-s-p-a/amm-trasparente/codice-etico/> e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

L'Appaltatore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato codice comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

L'Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico Comportamentale a tutti gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute.

In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

ART 21. Rispetto e diffusione del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'aeroporto

L'Appaltatore deve assicurare la diffusione e l'osservanza delle regole e prescrizioni contenute nel Regolamento di Scalo e nel Manuale dell'Aeroporto vigente nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore deve comunicare a sacalspa@legalmail.it (alla c.a. del QSM SACAL) l'indirizzo di posta elettronica (PEC) a cui trasmettere gli aggiornamenti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto.

L'Appaltatore deve garantire la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto da parte dei propri dipendenti o preposti o collaboratori esterni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore attesta espressamente di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto vigenti nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni e si impegna alla sua osservanza, rimanendo responsabile nei confronti di SACAL per tutta la durata del Contratto in caso di violazione di detti Regolamento e Manuale da chiunque commesso, sia per fatto proprio che dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

ART 22. Tracciabilità finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL e l'Appaltatore assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente Contratto.

All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dell'Appaltatore, acceso *ad hoc*, e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il summenzionato CIG. L'Appaltatore dovrà comunicare, entro 7 (sette) giorni dalla data di avvio dei Lavori tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intende operare per l'appalto *de quo*, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

ART 23. Antimafia

La validità del presente Contratto è subordinata al rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto previsto D.Lgs n. 159/2011 e smi, *“Codice antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*.

Il presente Contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle certificazioni di cui agli articoli 82 e seguenti del summenzionato Decreto e, quindi, dovrà considerarsi risolto immediatamente in caso di esito positivo delle verifiche a cura della Prefettura e conseguente rilascio di comunicazioni antimafia interdittive.

ART 24. Assenza di conflitto di interesse

L'Appaltatore dichiara e garantisce di non trovarsi, lui e nessuno dei propri dipendenti addetti ai Lavori, nei confronti di SACAL e degli Amministratori e dei Soci della stessa, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, ai sensi dell'art. 1, L. n. 190/2012 e s.m.i., tali da compromettere l'imparzialità dell'agire amministrativo. A tal fine allega espressa dichiarazione in tal senso.

ART 25. Antiriciclaggio

Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio e di impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti gli obblighi ivi previsti.

ART 26. Tutela delle persone-Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. “GDPR”) in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Azienda coinvolto nel procedimento che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

ART 27. Divieto di cessione del Contratto

Il presente Contratto non può essere ceduto e trasferito, in tutto ovvero in parte, dall'Appaltatore in qualsiasi modalità e forma, ivi compresa la cessione e/o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, a soggetti terzi.

ART 28. Divieto di cessione del credito

È vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto

ART 29. Subappalto

È ammesso il ricorso al subappalto in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 a cui si rinvia.

ART 30. Legge applicabile e Foro Competente

Il presente Contratto è disciplinato e dovrà essere interpretato in conformità alla Legge Italiana.

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di transazione, le Parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro territorialmente competente, in via esclusiva, è quello di Lamezia Terme.

ART 31. Vigenza e modifiche del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è stato tra loro liberamente negoziato in ogni patto e clausola. Ogni modifica a termini e condizioni del Contratto dovrà parimenti essere negoziata e sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto.

Nessuna modifica unilaterale ad una disposizione del Contratto ad opera di una delle Parti sarà valida se non sarà effettuata espressamente e confermata per iscritto da entrambe le Parti. In ogni caso, ciascuna eventuale modifica riguarderà solamente la singola disposizione modificata di comune accordo da entrambe le Parti, mentre sarà sempre confermata la regolare vigenza del restante articolato normativo previsto nel presente Contratto.

ART 32. Documenti che fanno parte del Contratto

I seguenti documenti sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto che, in caso di divergenza con gli stessi, è da considerarsi documento prevalente a disciplina del rapporto contrattuale:

- Disciplinare di gara
- Capitolato di gara
- Offerta.

ART 33. Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, sono poste a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

ART 34. Richiamo di norme

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia in quanto applicabili.

Redatto e protocollato in Lamezia Terme il 26/02/2024

Stipulato il 22/03/2024

Per Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.

L'Amministratore Unico
Marco Franchini

Per E.P. S.p.A

L'Amministratore Unico
Dario Iannella

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341, comma 2, C.C., l'Appaltatore dichiara, dopo averle attentamente lette e condivise, di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Articolo 2 Oggetto
- Articolo 5 Durata
- Articolo 7 Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamenti
- Articolo 9 Obblighi dell'Appaltatore
- Articolo 11 Penali
- Articolo 12 Cause di risoluzione
- Articolo 13 Risoluzione per inadempimento
- Articolo 14 Recesso
- Articolo 15 Clausola generale di manleva
- Articolo 20 Osservanza Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.
- Articolo 21 Osservanza Codice Etico Comportamentale;
- Articolo 23 Antimafia;
- Articolo 24 Assenza di conflitto di interesse
- Articolo 30 Legge applicabile e Foro competente
- Articolo 32 Documenti che fanno parte del Contratto

Per E.P. S.p.A

L'Amministratore Unico
Dario Iannella